



COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI

PROVINCIA DI NAPOLI

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1
Consiglieri comunali

1. Le modalità di elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali sono disciplinate dalla legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni e dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.
2. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surroga, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Art. 2
Il Consigliere Anziano

1. E' Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, ai sensi dell'art. 72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modifiche e dal d.p.r. 132/1993, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.

Art. 3
Prima convocazione del Consiglio Comunale

1. Il nuovo Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Il Consigliere Anziano ne assume la presidenza.
2. Nella prima seduta il Consiglio provvede anzitutto alla convalida degli eletti e ad eventuali procedure di surroga.
3. Alla seduta partecipano anche i consiglieri di cui si discute la convalida.
4. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.
5. Nella stessa seduta il Consiglio Comunale approva anche la definizione degli indirizzi di cui all'art. 42, comma 2, lettera m, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
6. Nella seconda seduta del Consiglio Comunale, da tenersi improrogabilmente entro

sessanta giorni dalla prima, vengono nominati i consiglieri componenti le Commissioni Consiliari Permanenti.

TITOLO II **GRUPPI CONSILIARI**

Art. 4 **Composizione e Costituzione**

1. Ai sensi dell'art. 54 dello Statuto i consiglieri comunali sono costituiti in Gruppi Consiliari corrispondenti, di norma, alle liste nelle quali risultano eletti. Il gruppo consiliare minimo è di due componenti. Nelle altre ipotesi il Consigliere o aderisce ad un altro gruppo già regolarmente costituito o confluisce in un unico gruppo denominato "misto". In ogni caso è sempre consentita la dichiarazione pubblica, da parte del singolo o più consiglieri di appartenenza ad una ideologia o partito politico, ad una corrente di pensiero o movimento d'opinione.
2. I consiglieri comunali possono, all'insediamento del Consiglio Comunale o nel corso del mandato, aderire, anche, ad un gruppo diverso da quello della lista nella quale sono stati eletti, dandone formale comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed Segretario Generale.
3. Ogni Gruppo Consiliare comunica alla Presidenza del Consiglio Comunale e, per conoscenza al Segretario Generale, il nominativo del Capogruppo designato, nella prima seduta del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni. In difetto è nominato Capogruppo il Consigliere che, nell'ambito del gruppo di appartenenza, è stato eletto con la maggior cifra individuale (voti di lista aumentati di voti di preferenza). Il capogruppo del gruppo misto, in assenza di formale comunicazione, è individuato con lo stesso meccanismo.
4. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione di appartenenza ad uno dei gruppi, precedentemente costituiti, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed al Segretario Generale entro i cinque giorni successivi alla data di deliberazione della surroga.
5. Ogni Gruppo è, altresì, tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capogruppo.

Art. 5

Presa d'atto del Consiglio

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari, della designazione dei Capi gruppo e di ogni successiva variazione.

Art. 6

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è composta dai Capigruppo Consiliari e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale o da chi ne fa le veci. Ad essa partecipano a pieno titolo il Sindaco o suo delegato, nonché i Consiglieri Comunali in numero di uno per ogni partito o movimento politico che non sia già presente nella Conferenza in qualità di Capogruppo. Le decisioni sono valide quando la proposta ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Il voto di ciascun componente è pari al numero dei Consiglieri del proprio partito o movimento politico presente in Consiglio comunale.
2. La conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su richiesta del Sindaco o a richiesta di almeno il 50% dei Capigruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Presidente del Consiglio o il Sindaco stesso ritengano di iscrivere all'ordine del giorno. Può espletare anche l'esame preparatorio di atti che coinvolgono le competenze di più Commissioni Consiliari.
3. La Conferenza dei Capigruppo è la sede istituzionale dove si effettuano le verifiche sull'andamento dei lavori e sull'attività del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari nonché sui rapporti tra i gruppi Consiliari e dove vengono analizzate, in collaborazione con il Presidente del Consiglio Comunale e con i Presidenti delle Commissioni Consiliari competenti per materia, le questioni controverse in merito alle procedure e alle interpretazioni delle Leggi e dei Regolamenti.
4. La Conferenza dei Capigruppo espleta, eventualmente, anche l'esame preparatorio di quelle proposte di deliberazioni del Consiglio che ad essa vengono rimesse dalle singole Commissioni o dal Sindaco in quanto coinvolgenti la competenza di più Commissioni Consiliari Permanenti. In tale ipotesi il Presidente o i Presidenti delle Commissioni Consiliari partecipano alle sedute della Conferenza dei Capigruppo.
5. Quando la Conferenza dei Capigruppo espleta l'esame preparatorio di singole proposte di deliberazioni, esprime sulle stesse parere obbligatorio ma non certamente vincolante.

6. Le modalità di convocazione, la validità delle sedute, la verbalizzazione, sono analoghe a quelle previste per le Commissioni Consiliari Permanenti, così come enunciate agli artt. 12, 13 - escluso il secondo comma - e 14 del presente Regolamento.

TITOLO III

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 7

Costituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'espletamento delle proprie competenze, ai sensi degli artt. 14 e 15 dello Statuto si avvale di Commissioni Permanenti, di Commissioni Speciali di Indagine o di Studio e di Commissioni Speciali d'Inchiesta, costituite nel proprio seno. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute delle Commissioni Consiliari nella misura fissata per legge. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un Consigliere può superare l'importo pari ad un settimo dell'indennità mensile prevista per il Sindaco. Per la partecipazione alla Conferenza dei Capigruppo non è dovuto alcun gettone di presenza.
2. Le Commissioni Consiliari Permanenti, le Commissioni Speciali di Indagine o di Studio e le Commissioni Speciali d'Inchiesta, sono nominate dal Consiglio con criterio proporzionale alla rappresentatività dei Gruppi Consiliari. Le Commissioni eleggono all'atto dell'insediamento e al loro interno, con voto a maggioranza dei componenti, il Presidente e il Vice Presidente con funzioni vicarie.
3. Le Commissioni Speciali di Indagine e di Inchiesta sono istituite su proposta motivata del Sindaco e/o del Presidente del Consiglio Comunale e/o di un quinto dei Consiglieri Comunali. La proposta iscritta all'Ordine del Giorno del primo Consiglio Comunale utile, dopo il deposito agli atti, viene illustrata dal primo firmatario e discussa. Essa deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio Comunale. Dopo la intervenuta esecutività della delibera consiliare, il Sindaco, entro dieci giorni, insedia la Commissione. La Commissione Speciale, nella prima riunione elegge il Presidente con le modalità previste nelle Commissioni Consiliari Permanenti.
4. Le Commissioni Consiliari Permanenti durano in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale; le Commissioni Speciali di Indagine e di Inchiesta fino alla scadenza del mandato ricevuto.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco, l'Assessore al ramo, o loro delegati, partecipano senza diritto di voto alle sedute delle Commissioni Consiliari.

6. I componenti elettivi delle Commissioni Consiliari che risultino assenti senza giustificato motivo a tre sedute consecutive della Commissione di cui fanno parte, sono dichiarati decaduti dalla Commissione. La sanzione viene irrogata dal Presidente del Consiglio Comunale su segnalazione del Presidente della Commissione con le modalità previste dal Regolamento.

Art. 8

Competenze delle Commissioni Consiliari

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti espletano, anche su invito del Presidente del Consiglio e/o del Sindaco, nell'ambito delle loro competenze, l'esame preliminare delle proposte di deliberazione del Consiglio Comunale ed esprimono sulle stesse parere obbligatorio non vincolante. Possono altresì elaborare loro proposte di deliberazioni, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale. Quando il parere non è unanime, esse formulano relazioni di maggioranza o di minoranza.
2. Le Commissioni Consiliari Permanenti, secondo le competenze di ciascuna, esercitano anche il controllo politico-amministrativo sulla gestione del Comune e sugli atti di Giunta, riferendone al Consiglio.
3. Le Commissioni Speciali di Indagine o di Studio sono nominate dal Consiglio Comunale. Compiti delle Commissioni Speciali di Indagine è quello di studiare problemi di rilevante interesse per l'Amministrazione della città e per la popolazione residente, di formulare proposte e indicazioni sui temi oggetto dell'indagine. Le stesse si possono avvalere dell'aiuto di consulenti, tecnici o esperti, la cui nomina deve essere, necessariamente inderogabilmente, richiesta alla Giunta Comunale da parte del Presidente della Commissione, che deve provvedervi in tempo utile.
4. Le Commissioni Speciali di Inchiesta sono nominate dal Consiglio Comunale. Compiti di dette Commissioni è quello di svolgere inchieste su specifici atti, iniziative, dell'Amministrazione o dei singoli Assessori. Dopo l'istruttoria il Presidente della Commissione Speciale di Inchiesta predispone una relazione finale che deve essere approvata dalla Commissione e poi sottoposta all'esame del Consiglio Comunale per l'approvazione. E' consentita anche la presentazione al Consiglio Comunale di una Relazione di minoranza.
5. Tutti gli Uffici del Comune, gli Enti, le Aziende e le Istituzioni da esso dipendenti, hanno l'obbligo di fornire, a richiesta dei Presidenti delle Commissioni, per l'esame delle pratiche di competenza, tutti i dati, i documenti e le informazioni di cui sono in possesso, sempre nel rispetto del Regolamento per la visione degli atti.

6. Le sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti e Speciali sono, di regola, pubbliche. Sono segrete quando la discussione comporta apprezzamenti sulle qualità, attitudini, merito e demerito delle persone, oppure su richiesta motivata della maggioranza dei loro componenti.

Art. 9

Istituzione e composizione delle Commissioni Comunali Permanenti

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, ai sensi dell' art.14 dello Statuto istituisce nel suo seno Commissioni Consiliari Permanenti.
2. Ogni Commissione Consiliare è composta da 5 (cinque) Consiglieri Comunali. Il singolo Consigliere Comunale può far parte di non più di 3 (tre) Commissioni Consiliari Permanenti, fatta eccezione per la prima Commissione Consiliare Permanente e cioè della Conferenza dei Capigruppo e senza limiti di presenza nelle Commissioni Consiliari Speciali.
3. Le Commissioni Consiliari Permanenti sono costituite in seno al Consiglio Comunale con criterio proporzionale, ossia n. 3 (tre) Consiglieri sono nominati tra quelli della maggioranza e n. 2 (due) tra quelli della minoranza.
4. Laddove i rapporti di rappresentanza tra maggioranza e minoranza in Consiglio Comunale non consentono la presenza dei Consiglieri così come previsto, le Commissioni vanno comunque composte da 5 (cinque) Consiglieri Comunali, garantendo sempre la rappresentanza delle minoranze. In ogni caso decade dalla Commissione il Consigliere Comunale che ufficialmente passi dalla minoranza alla maggioranza o viceversa. In tale ultimo caso il Consiglio Comunale provvederà ad integrare la Commissione consiliare entro e non oltre 10 giorni.
5. L'elezione dei componenti di ogni singola Commissione avviene mediante votazione segreta. Sono eletti i Consiglieri che riportano il maggior numero dei voti. Ogni consigliere può votare fino a 3 (tre) nomi. In caso di parità di voti, viene dichiarato eletto il consigliere più anziano di età.
6. Il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco, o loro delegati, l' Assessore competente partecipano senza diritto di voto alle sedute delle Commissioni Consiliari.
7. Le Commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.
8. Per la sostituzione dei Consiglieri che, per vario motivo, si dovessero dimettere nel corso del mandato, si procede alla surroga, designando, quale Componente, il primo dei non eletti, quale risulta dalla graduatoria dei voti riportati in sede di elezioni della

Commissione di cui era componente il dimissionario. Tale adempimento avviene con semplice atto formale disposto dal Presidente del Consiglio Comunale. In caso di esaurimento della graduatoria, si procede a nuova elezione, con le modalità di cui al comma 4 del presente articolo.

Art. 10

Insedimento

1. Resa esecutiva la delibera di elezione delle rispettive commissioni e, comunque, entro quindici giorni dalla medesima, il Presidente del Consiglio Comunale, con avviso scritto, da recapitarsi al domicilio dei singoli componenti, provvede alla convocazione per:
 - a) l'insediamento della Commissione e nomina del segretario;
 - b) la nomina del Presidente;
 - c) la nomina del Vice Presidente.
2. La seduta di insediamento è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, il quale, senza diritto di voto, indica alla commissione l'ordine dei lavori da svolgere.
3. L'elezione del Presidente e quella del Vice Presidente avvengono, in seno ad ogni singola Commissione, con un'unica votazione a scrutinio segreto. Ogni Consigliere-Commissario può esprimere una sola preferenza. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Art. 11

Il Presidente della Commissione Consiliare Permanente e il Vice Presidente

1. Il Presidente della Commissione Consiliare Permanente presiede la Commissione e assicura il buon andamento dei lavori; predispone l'ordine del giorno, convoca la Commissione, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, dà la parola, modera la discussione, stabilisce l'ordine delle votazioni, controlla e proclama i risultati, fa osservare il Regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente mantiene un comportamento imparziale, intervenendo a difesa delle prerogative della Commissione e dei diritti dei singoli consiglieri. Il Presidente ha facoltà di svolgere una relazione illustrativa in Consiglio Comunale, anche su mandato della Commissione stessa.
2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella direzione dei lavori della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di sua assenza o di impedimento. In caso di assenza od impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

Art. 12
Convocazione

1. Le Commissioni sono convocate dal loro Presidente a mezzo di avviso scritto recapitato ai componenti, a mezzo di posta elettronica certificata attribuita ai consiglieri comunali, almeno tre giorni liberi prima della data di riunione e pubblicato sul sito web del Comune nella stessa data, a cura dello stesso Presidente, pena la nullità della convocazione. Nel computo dei termini si osserva quanto disposto dall'art. 2963 del codice civile. In caso di urgenza, il termine di cui al comma precedente è abbreviato a 24 ore.
2. L'avviso di convocazione indica gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione.
3. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente della Commissione Consiliare Permanente (o dal Vice Presidente in caso di impedimento del primo) o per determinazione autonoma della stessa, o su richiesta scritta, depositata presso la Segreteria del Comune e, a cura della stessa, notificata al Presidente della Commissione o, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente:
 - a) del Sindaco;
 - b) del Presidente del Consiglio Comunale;
 - c) di 1/3 dei componenti la Commissione;
 - d) dell' Assessore competente per materia;
 - e) di 1/5 dei consiglieri comunali.
4. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma precedente, il Presidente della Commissione Consiliare Permanente è tenuto a convocare la Commissione entro dieci giorni dalla richiesta.
5. Le Commissioni non possono essere riunite in contemporanea con il Consiglio Comunale.

Art. 13
Validità delle sedute

1. Le sedute delle Commissioni sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti, in prima convocazione. L'eventuale seconda convocazione, dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta e per la sua validità è necessaria la presenza di almeno due consiglieri.
2. Le decisioni sono valide quando la proposta ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
3. Nel caso di parità di voti la proposta è respinta.

4. Gli astenuti si calcolano ai fini dei presenti, ma non si calcolano quali votanti.
5. Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione della stessa Commissione, non venga, di volta in volta, diversamente stabilito.
6. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di singole persone.

Art. 14

Verbale dell'adunanza - Segretario della Commissione

1. Il verbale delle adunanze documenta la volontà espressa dalle Commissioni Consiliari. Alla sua redazione provvede un dipendente comunale facente funzioni di Segretario individuato dal Responsabile del 1° Settore o, in caso di necessità, dal Segretario Comunale.
2. Il verbale costituisce il resoconto dell'andamento della seduta della Commissione e riporta i punti principali delle discussioni, il testo integrale delle deliberazioni ed il numero di voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo in forma riassuntiva, con la massima chiarezza possibile, i concetti espressi. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale.
3. I verbali delle riunioni, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
4. Le riunioni delle commissioni sono pubbliche, salvo che la maggioranza dei componenti ritenga trattarsi di discussione su temi che possano ledere la riservatezza di persone, gruppi o imprese in quanto comportino apprezzamenti sulle qualità, attitudini, merito e demerito delle persone, la Commissione, a maggioranza assoluta, può deliberare di non ammettere il pubblico. In tal caso il presidente, dichiaratone espressamente il motivo, dispone l'allontanamento del pubblico.
5. Il registro delle adunanze, ad eccezione delle parti relative a sedute segrete, è pubblico e liberamente consultabile dai cittadini, che possono richiederne copia.

6. Le sedute vengono inoltre integralmente registrate, ove possibile, su supporto magnetico o elettronico, da conservarsi a cura della segreteria del consiglio che predispone, a richiesta, la trascrizione totale o parziale delle discussioni.
7. Il Presidente del Consiglio ed i Presidenti delle Commissioni assicurano la più ampia diffusione della conoscenza dell'attività svolta dalle commissioni, attraverso la pubblicazione, sul sito web del comune, dei verbali delle sedute e di periodici rapporti informativi al consiglio ed alla commissione dei capigruppo, nonché attraverso la tempestiva comunicazione agli organi di informazione cittadini.

Art. 15.

Assegnazione affari

1. Il Sindaco e/o il Presidente del Consiglio Comunale assegnano alle singole Commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui si ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale comunicazione al Presidente.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni dieci dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco e/o il Presidente del Consiglio Comunale possono fissare un termine più breve.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato senza che la Commissione esprima il richiesto parere, il provvedimento si intende adottato con parere favorevole.

Art. 16.

Indagini conoscitive

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive su argomenti sottoposti alle loro competenze. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali, nonché degli Amministratori e dei Dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno, inoltre, facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art. 17.

Commissioni Speciali

1. Il Consiglio, a mente dell'art. 56 dello Statuto, può procedere alla istituzione di Commissioni Speciali di Indagine o di Studio e di Inchiesta.
Le Commissioni Speciali sono nominate, dal Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco e/o del Presidente del Consiglio Comunale e/o di un quinto dei Consiglieri

Comunali, per indagare su specifici argomenti di studio e per formulare indicazioni all'Amministrazione. Tali Commissioni possono essere integrate anche da esperti esterni al Consiglio Comunale, in qualità di consulenti. senza diritto di voto. La richiesta di nomina degli esperti esterni deve essere avanzata dal Presidente della Commissione alla Giunta Comunale, che deve provvedervi in tempo debito. La proposta di delibera di istituzione della Commissione di Indagine, approvata dalla maggioranza semplice dei Consiglieri in Consiglio Comunale. deve precisare l'oggetto ed i limiti dell'attività, il numero dei componenti, il termine per la consegna dei risultati raggiunti. La Commissione, dopo il suo insediamento. nomina il Presidente ed il Vice Presidente, con le modalità previste dall' art. 10 del presente Regolamento.

2. Le Commissioni Speciali di Inchiesta hanno il compito di svolgere una funzione ispettiva su specifici atti, iniziative dell'Amministrazione o di singoli Assessori, nonché funzioni di arbitrato in caso di contrasti tra gli Organi collegiali. La proposta di delibera di istituzione di una Commissione Speciale di Inchiesta, può essere avanzata dal Sindaco e/o dal Presidente del Consiglio Comunale e/o da un quinto dei consiglieri comunali; detta proposta deve precisare i poteri, l'oggetto ed i limiti dell' attività, il numero dei componenti ed il termine per la consegna della relazione finale.
3. La costituzione ed il funzionamento delle Commissioni Speciali sono disciplinate dalle norme previste per la Commissioni consiliari permanenti.
4. I Consiglieri, già facenti parte delle Commissioni Consiliari Permanenti, possono anche far parte, contemporaneamente, delle Commissioni Speciali.

Art. 18.

Commissione Pari Opportunità

1. Il Consiglio Comunale, nella sua seconda seduta, costituisce la Commissione Pari Opportunità nella seconda seduta del Consiglio Comunale, con il compito di promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune. La Commissione Pari Opportunità si occupa anche delle tematiche relative alla famiglia, alla maternità, alla procreazione responsabile, ai rapporti tra Comune ed Enti preposti a tali problematiche.
2. La Commissione è composta da cinque componenti, eletti con criterio proporzionale, con le modalità previste dall' art. 9 del presente Regolamento.
3. I Consiglieri facenti parte di altre Commissioni possono essere nominati anche nella Commissione Pari Opportunità.
4. Dopo l'insediamento della Commissione si procede alla nomina del Presidente e Vice-

Presidente come previsto al comma 3 dell'art. 10 del presente Regolamento. Il Presidente della Commissione dovrà essere obbligatoriamente del sesso meno rappresentato all'interno del Consiglio Comunale.

5. La Commissione si riunisce obbligatoriamente almeno una volta al mese e relaziona al Consiglio, annualmente, sul lavoro svolto.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 19.

Il Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale:
 - a) ha la rappresentanza, convoca, presiede e dirige il Consiglio Comunale;
 - b) predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco o dei Consiglieri, dando, in ogni caso, la precedenza nell'ordine del giorno agli argomenti proposti dal Sindaco;
 - c) convoca per la prima volta le Commissioni Consiliari Permanenti;
 - d) svolge funzioni di raccordo tra il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale;
 - e) rappresenta il Consiglio nelle manifestazioni ufficiali;
 - f) esplica funzioni di controllo e di stimolo alle attività dei Consiglieri Comunali, irroga sanzioni disciplinari ai Consiglieri inadempimenti secondo quanto prevede il Regolamento;
 - g) informa la cittadinanza sull'attività del Consiglio e ne pubblicizza le sedute;
 - h) promuove iniziative di studio e di ricerca sulle competenze del Consiglio nonché incontri con Enti, Associazioni, ecc.;
 - i) propone la eventuale adozione di atti agli organi preposti, riceve gli atti deliberativi di Giunta e di Consiglio e li raccoglie in apposito archivio a disposizione dei consiglieri;
 - j) trasmette al Sindaco e agli Assessori eventuali interrogazioni e interpellanze ad egli pervenute, verificandone la eventuale risposta, sovrintende ai lavori delle Commissioni Consiliari e partecipa, anche con delegazione, alle loro sedute, ne riceve gli atti e convoca i relativi Presidenti;
 - k) è invitato alle riunioni delle Consulte Comunali e delle Conferenze di Servizio; presiede, convoca e dirige la Conferenza dei Capigruppo del Consiglio Comunale.

3. Organizza e dirige i lavori del Consiglio Comunale applicando il presente Regolamento ed è responsabile dell'ordine pubblico nell'ambito delle sedute consiliari.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale assieme al Vice Presidente e al Segretario della Presidenza, nominato dallo stesso Presidente del Consiglio Comunale tra i Consiglieri, formano l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente del Consiglio Comunale nelle attività di cui al comma 2 del presente articolo.
6. Il sindaco non appena diventa esecutiva la delibera Consiliare di elezione del Consiglio Comunale, nomina un dipendente del Comune con qualifica non inferiore a capo Servizio, quale referente per i compiti dell'Ufficio della Presidenza del Consiglio Comunale.

Art. 20

Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio si svolgono, di regola, nell'apposita sala della sede comunale. Le sedute devono essere opportunamente pubblicizzate per consentire la partecipazione dei cittadini. Il Presidente del Consiglio Comunale ne dispone le modalità.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale può, con decisione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo, ritenuto idoneo.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai Consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni e sia, allo stesso tempo, garantito il lavoro di assistenza tecnica da parte del personale interessato.
4. Nei giorni della seduta sarà esposta nel Palazzo Municipale la bandiera italiana.

Art. 21

Partecipazione degli Assessori alle sedute consiliari

1. Gli Assessori partecipano alle sedute consiliari, con potere di relazione, di intervento nel dibattito, di proposta e di replica, sempre che venga loro concessa la parola dal Presidente del Consiglio, anche su richiesta del Sindaco.

2. Gli Assessori non concorrono al computo per la validità della seduta e non hanno diritto al voto.

Art. 22

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio viene convocato dal Presidente del Consiglio Comunale:
 - a) su richiesta motivata del Sindaco;
 - b) su richiesta motivata di 1/5 dei consiglieri in carica, mediante emanazione di apposito Ordine del Giorno contenente gli affari da trattare;
 - c) dal Prefetto nei casi e con le modalità della legge;
 - d) dal Comitato Regionale di Controllo nei propri poteri sostitutivi;
 - e) dal Presidente del Consiglio Comunale stesso su questioni istituzionali specifiche, attinenti esclusivamente alla vita, i poteri ed il funzionamento del Consiglio Comunale stesso, con l'obbligo di informare preventivamente il Sindaco, almeno sette giorni prima.
2. L'avviso di convocazione deve essere recapitato in via ordinaria ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) fermo restando i poteri del Prefetto, di cui all'art. 39, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ii., se il Presidente del Consiglio Comunale o, in sua vece, il Vice Presidente del Consiglio non procede alla convocazione, fissando la data entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della richiesta, il Consiglio si riunisce comunque, e potrà essere convocato e presieduto dal Vice Presidente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 39 del D. Lgs. 267/00.
3. L'ordine del giorno dei Consigli Comunali viene formulato dal Presidente del Consiglio Comunale sulla base delle richieste di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente. Lo stesso può essere integrato con altri argomenti su decisione del Presidente del Consiglio. Le aggiunte all'ordine del giorno da parte del Presidente del Consiglio Comunale per Consigli già regolarmente convocati, sono possibili, purché gli atti depositati presso il Comune contengano tutta la documentazione e siano accessibili almeno 48 ore prima della seduta consiliare. Le aggiunte possono essere richieste con le stesse modalità di cui alla lettera a), b), c) e d) del comma 1 del presente articolo.
4. Il Consiglio Comunale può essere convocato dal Presidente del Consiglio Comunale, su richiesta del Sindaco, in via urgente. In tal caso il preavviso di riunione ai Consiglieri è di almeno 24 ore prima dell'adunanza. Gli atti devono essere comunque disponibili e accessibili almeno 24 ore prima. Qualora essi non sono correttamente disponibili, i

consiglieri possono richiedere per ogni singolo atto il differimento della discussione di 24 ore.

5. Il Consiglio Comunale può essere riunito, infine, sempre su richiesta del Sindaco, in via urgentissima, qualora motivi di eccezionale gravità ed emergenze ne richiedano l'intervento. In tal caso l'avviso di riunione può essere anche inferiore alle 24 ore e può essere trasmesso anche per via telefonica, fax, telegrafica ed ogni altro strumento riconosciuto idoneo. Non è consentito in tale evenienza alcun differimento di discussione.
6. La convocazione dei Consiglieri e degli Assessori va disposta dal Presidente del Consiglio Comunale o da chi ne fa le veci, con avvisi scritti preventivamente pubblicati nell'Albo Pretorio e notificato al domicilio dei Consiglieri a mezzo del messo comunale oppure tramite servizio di posta elettronica certificata (PEC) nei termini previsti per legge.
7. L'avviso di convocazione va notificato nel domicilio indicato dal Consigliere ed è valido anche se il Consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona, dal Consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.
8. Qualora il Consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere ed indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
9. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata, comprovante l'avvenuta consegna dell' avviso di convocazione.
10. L' avviso, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata. Nei casi urgentissimi, l'avviso può essere fatta anche meno di 24 ore prima, e, può essere trasmesso anche per via telefonica, fax telegrafica ed ogni altro strumento riconosciuto idoneo.
11. Per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta, è sufficiente che l'avviso con l'elenco venga consegnato almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta.
12. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna riunione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Generale ed a cura dell'ufficio di Segreteria, essere pubblicato, mediante affissione all' Albo Pretorio, almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
13. Nessuna proposta di discussione o votazione su argomenti vari o specifici può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della

riunione non siano stati depositati, nella sala delle adunanze o presso la Segreteria Generale del Comune, i relativi atti.

14. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data e l'ora della seconda convocazione.

Art. 23

Validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale, composto, in base alla vigente normativa, da ventiquattro consiglieri e dal Sindaco, è validamente costituito:
 - a) in prima convocazione dalla presenza della metà dei componenti il Consiglio Comunale compreso il Sindaco (tredici componenti);
 - b) in seconda convocazione, con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Consiglio Comunale, senza computare il Sindaco, salvo le prescrizioni di maggioranze speciali.

Art. 24

Adozione dei provvedimenti

1. Le deliberazioni si intendono adottate se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo le ipotesi di maggioranze qualificate.
2. Ai fini della determinazione della maggioranza rispetto ai votanti non si computano i consiglieri che si astengono e quelli che si allontanano dalla sala prima della votazione.
3. I consiglieri presenti, che si rifiutano di votare, si computano tra gli assenti e di loro si prende annotazione nel verbale.

Art. 25

Dichiarazione di urgenza

1. Nei casi di motivata urgenza il Consiglio, con separata votazione, può dichiarare le deliberazioni immediatamente esecutive. In tal caso la deliberazione produce effetti dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Le deliberazioni di competenza del Consiglio, dichiarate immediatamente esecutive, debbono essere trasmesse all'Organo di Controllo, entro 5 giorni dalla adozione, a pena di decadenza.

Art. 26

Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco (tredici componenti). Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Consiglio Comunale, senza computare il Sindaco.
2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 27

Seduta seconda convocazione

1. È seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non ha potuto aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso per la seduta di 2^a convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la 1^a, deve essere recapitato ai Consiglieri Comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 22.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima nel caso si renda necessario, verrà rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui la seduta venne sciolta, per essere venuto a mancare il numero legale.

Art. 28

Ordine del giorno

1. L'Ordine del Giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna seduta del Consiglio Comunale ed è compilato dal Presidente del Consiglio Comunale, coadiuvato dal suo Ufficio di Presidenza. Hanno la precedenza le proposte dell'Autorità di Governo Nazionale o Regionale, le questioni attinenti la composizione degli organi istituzionali, seguono poi le comunicazioni, le ratifiche, le proposte del Presidente e quelle dei Gruppi Consiliari in ordine di presentazione. Per ultimo saranno iscritti gli oggetti da discutere in seduta segreta. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni vengono inserite nell'ordine del giorno sotto un titolo apposito e trattate, in un unico capo, secondo l'ordine di presentazione.

2. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o al Presidente del Consiglio Comunale e/o ad un quinto dei consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi previsti dal precedente articolo 20.
3. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre in discussione. Il Presidente del Consiglio Comunale e/o il Sindaco possono integrare, di seguito, con altri argomenti il predetto ordine del giorno.
4. Il Consiglio può discutere e deliberare solo ed esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
5. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un singolo Consigliere, se nessun Consigliere si oppone, si ritiene senz'altro accettata, altrimenti è sottoposta al voto del Consiglio, senza discussione, ed approvata, se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. L'accorpamento della discussione, anche se con votazione separata sui singoli argomenti accorpati, di due o più punti all'ordine del giorno può essere richiesta dal Sindaco e/o da singoli consiglieri al Presidente del Consiglio Comunale che, sentito l'Ufficio di Presidenza, decide sull' ammissibilità.
7. Il rinvio in prosieguo della seduta del Consiglio Comunale può essere disposto dal Presidente del Consiglio Comunale per autonoma decisione o su richiesta dei consiglieri. In caso di opposizione si passa a votazione per appello nominale. E' facoltà del Presidente di indicare la data, l'ora e il luogo. In tal caso l'avviso di convocazione verrà notificato ai soli consiglieri assenti.

Art. 29

Sedute. Adempimenti preliminari

1. Il Presidente, all' inizio di ogni seduta, assicura la presenza delle forze dell'ordine, fino a conclusione dei lavori.
Decorsa l'ora stabilita nell'avviso di convocazione, il Presidente del C.C., invita il Segretario a fare l'appello nominale dei consiglieri presenti.
La seduta è dichiarata aperta non appena sia stata accertata la presenza del numero legale.
2. Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso, il Presidente dichiara deserta l'adunanza e, a cura del Segretario, è steso verbale, con l'indicazione dei nomi degli intervenuti, facendo, inoltre, menzione delle assenze

previamente giustificate. Anche in difetto del numero legale potranno, però, essere fatte esclusivamente dal Presidente del Consiglio quelle comunicazioni che non importino atto deliberativo. Alle sedute rese nulle per mancanza di numero legale succedono le sedute di seconda convocazione, convocate nei modi e nei termini indicate dallo Statuto e dal presente Regolamento.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale e/o il Sindaco, in apertura di seduta, informano l'Assemblea su tutto ciò che ritengano utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione. Sulle comunicazioni del Presidente o del Sindaco ciascun Consigliere può fare brevi osservazioni e raccomandazioni, nonché presentare proposte o mozioni, da iscrivere all'ordine del giorno dell'adunanza successiva. Le comunicazioni di cui al presente comma possono essere date anche nel corso della seduta del Consiglio.
4. Il Presidente del Consiglio dà poi comunicazione al C. C. dell'avvenuto deposito, presso l'Ufficio di Presidenza del verbale della seduta precedente ed invita i Consiglieri che ne abbiano interesse a dichiarare se hanno da proporre rettifiche.
5. I verbali si danno per letti se viene ritualmente notificata ai capigruppo consiliari almeno cinque giorni prima della seduta consiliare la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione degli stessi sull'albo pretorio. In mancanza, il singolo Consigliere comunale può richiedere che l'esame per la loro approvazione venga differito di almeno 24 ore.
6. Sui processi verbali non è concessa la parola, salvo che per introdurre rettifiche, ma non anche integrazioni.
7. Le rettifiche proposte dai Consiglieri sono, di regola, accettate. Se anche un singolo Consigliere pone obiezioni, esse dovranno essere approvate con voto a maggioranza. Occorrendo la votazione, essa avverrà per alzata di mano.
8. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

Art.30

Durata dei lavori

1. Di norma i lavori del Consiglio iniziano alle ore 09,00 per le sedute antimeridiane. Iniziano alle ore 18.00 e terminano entro le ore 24,00 per quelle pomeridiane, in tutti i

casi, comunque, i lavori si protrarranno fino a definizione dell'argomento in discussione pur se decorsa l'ora stabilita per il termine dei lavori, qualora lo decida la maggioranza assoluta dei presenti, previa votazione palese.

2. Nel caso in cui all'ora stabilita per il termine dei lavori ci siano ancora diversi argomenti all'ordine del giorno da trattare, il Presidente aggiorna la seduta al giorno successivo non festivo, dandone comunicazione solo agli assenti.

TITOLO V **DISCUSSIONE E VOTAZIONE**

Art. 31

Ordine durante le sedute

1. Al Presidente del Consiglio Comunale spetta mantenere l'ordine durante lo svolgimento delle sedute consiliari.
2. La forza pubblica non può entrare negli spazi della sala delle riunioni riservati ai consiglieri se non per ordine del Presidente del Consiglio Comunale o di chi legalmente lo sostituisce.

Art. 32

Sanzioni disciplinari. Esclusione

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente del C. C.
2. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente del Consiglio Comunale lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio solo alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente del C. C., a suo insindacabile giudizio, può disporre la revoca del richiamo a verbale.
3. Dopo un ulteriore formale richiamo, avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente del C. C. può disporre l'allontanamento dall'aula del Consigliere più volte ammonito. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente del Consiglio Comunale può far intervenire la Forza Pubblica, per l'esecuzione del provvedimento, disponendo la sospensione della seduta finché il consigliere non abbandoni l'aula.
Il consigliere può essere riammesso in aula solo per disposizione del Presidente o per richiesta della maggioranza dei consiglieri solo dopo aver finito di trattare l'argomento in discussione, o per partecipare alla votazione.

4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente del Consiglio Comunale può disporre in ogni momento l'allontanamento dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.
5. Il Presidente del C. C. può irrogare, al Consigliere resosi responsabile dei fatti di cui al presente articolo, con Atto proprio da pubblicare all'Albo Pretorio e da inviare al Prefetto e al Comando dei Carabinieri, la Censura, che consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata.

Art. 33

Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente del Consiglio Comunale sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, salvo diversa disposizione del Presidente, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta, fatta salva ogni diversa valutazione del civico consesso.

Art. 34

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico, senza esplicita autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale, non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Presidente del C. C. può disporre l'espulsione dall'aula di chi, nel pubblico, in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 35

Discussione sui vari argomenti

1. La discussione, su ciascun argomento, è aperta con l'enunciazione da parte del Presidente, dell'oggetto della proposta e prosegue con la relazione da parte del Sindaco o dell'Assessore al ramo o dei Relatori designati dalle commissioni. La relazione può essere omessa, oppure riassunta per sommi capi, ove fosse stata, per iscritto, trasmessa prima della riunione e depositata agli atti della Presidenza.

2. Successivamente alle relazioni, ha inizio la discussione e sono ammessi a parlare i singoli Consiglieri secondo l'ordine delle richieste.

Art. 36

Prenotazione per la discussione

1. I Consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno, con richiesta rivolta al Presidente al C. C.
2. I Consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Presidente del C. C., il quale valuta, a suo insindacabile giudizio, se concedere o meno la parola, e possono, quindi, interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti, con un solo diritto di replica della stessa durata.

Art. 37

Svolgimento interventi

1. Il Presidente del Consiglio Comunale concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli aventi diritto appartenenti a gruppi diversi.
2. Il Consigliere iscritto a parlare può esternare il suo pensiero nel modo più ampio, senza peraltro eccedere o divagare, per trattare questioni estranee all'argomento in discussione, o perdersi in ripetizioni e prolissità inopportune, o usare parole che possono inasprire gli animi ed offendere altri.
3. I Consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
4. I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

Art. 38

Durata interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio

posto rivolto al Presidente del Consiglio Comunale.

2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a) i venti minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali, di cui all'art. 42, secondo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ii.;
 - b) i quindici minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza;
 - c) i dieci minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b). sottoposte all'esame dell'Assemblea;
 - d) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.I Consiglieri devono consegnare al Segretario i testi di relazioni o documenti che intendono allegare al verbale della seduta.
3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente del Consiglio Comunale può togliergli la parola, dopo averlo invitato per due volte a concludere.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi dal continuare il suo intervento. Può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se questi, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
5. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 39

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre, motivandola espressamente, la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione, qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
3. Le questioni di cui ai commi 1) e 2) sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.

4. Dopo il proponente, sulle questioni innanzi dette, possono parlare solo un Consigliere a favore ed uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale, dopo l'illustrazione dei vari proponenti, può intervenire un solo Consigliere per gruppo, compresi i proponenti stessi. Se la questione pregiudiziale o sospensiva è accolta, il Consiglio decide contestualmente sull'ordine dei lavori da seguire.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

Art. 40

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse in Consiglio Comunale.
2. Il Consigliere che chiede la parola per un fatto personale deve indicarlo. Il Presidente del Consiglio Comunale, sentito l'Ufficio di Presidenza, decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio, per alzata di mano e senza procedere ad alcuna discussione in merito.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole da egli pronunziate o per rettificare queste.
4. Non è ammesso, sotto il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione precedentemente chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli o fare apprezzamenti sui comportamenti di singole persone.
5. Quando, nel corso di una discussione, un Consigliere sia accusato di fatti che possano ledere la sua onorabilità, può chiedere in merito al Presidente la nomina di una Commissione di Inchiesta, ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento, la quale, una volta istituita e regolarmente insediata, dovrà relazionare, a conclusione dei suoi lavori, al Consiglio Comunale, per gli eventuali provvedimenti di competenza di detto Organo.

Art. 41

Udienze conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.
2. Alle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario Comunale, nonché i Capi Settori ed i Responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno cinque giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta, nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Presidente del Consiglio Comunale ad uno dei Consiglieri presenti.

Art. 42

Chiusura della discussione e dichiarazione di voto

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro chiede di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
2. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola ai singoli Consiglieri, ma solo ai Capigruppo Consiliari per le sole dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore ai cinque minuti.
3. Segue poi la votazione, durante la quale non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per richiamo alle disposizioni di legge e del regolamento o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Art. 43

Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento, nel corso della seduta, si può procedere alla verifica del numero legale, anche a richiesta di un solo Consigliere.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non si costituisce il numero legale. Se ciò non avviene entro dieci minuti dalla sospensione, dichiara sciolta la seduta, per mancanza del numero legale.

Art. 44

Nomina degli scrutatori e loro attribuzioni

1. Nel caso di elezioni di rappresentanti del C. C., il Presidente designa tre Consiglieri alle funzioni di scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto pubbliche quanto segrete e nell'accertamento dei relativi risultati, per la proclamazione degli stessi. La minoranza ha diritto ad essere rappresentata da almeno un Consigliere.
2. Gli scrutatori (unitamente al Presidente dell'Assemblea), hanno la specifica attribuzione di accertare la regolarità della votazione, sia che abbia luogo a voto palese, sia, particolarmente, che si svolga a scrutinio segreto, esaminando, in questo caso le relative schede e pronunciandosi sulla loro validità, salvo le ulteriori decisioni del Consiglio ove sorga contestazione; indi procedono al conteggio dei voti riportati pro e contro ogni singola proposta.
3. Le schede delle votazioni segrete vengono subito distrutte pubblicamente.

Art. 45

Votazione

1. L'espressione del voto è, normalmente, palese: i Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o peralzata e seduta, o per alzata di mano, a discrezione del Presidente del Consiglio Comunale. La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che la richiedano almeno tre consiglieri. Per questo tipo di votazione, il Presidente indica il significato del "si" e del "no". Il Segretario esegue l'appello, gli scrutatori controllano i voti ed il Presidente proclama l'esito. Il voto per alzata e seduta o per alzata di mano è soggetto a controprova, se vi è chi lo chieda prima della proclamazione. Il Presidente e gli scrutatori decidono del risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le sole schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate nell'archivio comunale.
3. terminate le votazioni, il Presidente del Consiglio Comunale, con l'assistenza dei tre scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la

maggioranza assoluta dei votanti.

4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la sola maggioranza dei votanti.
5. In caso di parità di voto, la proposta non è né approvata né respinta, può essere ripresentata all'esame del Consiglio in seduta successiva.
6. L'ordine delle votazione sul singolo argomento è così stabilito:
 - a) questione pregiudiziale, cioè la discussione di una questione da risolvere necessariamente prima di un'altra, in quanto strettamente ad essa connessa;
 - b) questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto sull'argomento In trattazione;
 - c) l'ordine del giorno puro e semplice, ossia quelle che esclude che si prenda in considerazione altra proposta diversa da quella ammessa in discussione;
 - d) gli emendamenti, intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte;
 - e) le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno tre Consiglieri;
 - f) provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti eventualmente approvati in precedenza.
7. Qualora sulle proposte di provvedimenti, da sottoporre alla votazione, dopo che siano stati annunciati dal Presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede subito alla votazione, senza che occorran altre formalità oltre quelle di legge.

Art. 46

Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione. il Presidente del Consiglio Comunale anche su segnalazione degli scrutatori o del Segretario o di un Consigliere, prima o immediatamente dopo la votazione, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 47

Verbalizzazione riunioni

1. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni di Consiglio Comunale. I processi verbali delle sedute consiliari vengono stesi dal personale dipendente dell'apposito gruppo di verbalizzazione Giunta e Consiglio; debbono indicare i punti principali della discussione

ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni singola proposta.

2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi di cui al quinto comma dell'art. 29 del presente Regolamento e sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale.
3. I verbali devono, altresì, indicare l'ora di inizio della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e il nominativo degli scrutatori.
4. Nei verbali devesi, infine, far constare se le deliberazioni siano state adottate in seduta pubblica o segreta e quale forma di votazione sia stata eseguita. Non possono essere inserite a verbale le dichiarazioni ingiuriose verso i Consiglieri, le Autorità ed i cittadini in genere, nonché contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume.

Art. 48

Diritti dei consiglieri

1. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.
2. Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di alcune dichiarazioni proprie o di altri Consiglieri: in tal caso, l'interessato dovrà dettare lentamente al Segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.

Art. 49

Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre delibere esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Art. 50

Segretario - Incompatibilità

1. II Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.

TITOLO VI

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 51

Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni, utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli Enti e delle Aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità previste dall'apposito Regolamento.
2. I Consiglieri hanno inoltre diritto, previa presentazione di apposita istanza indirizzata al Sindaco, il quale impartirà le opportune direttive per il rilascio di copie degli atti richiesti, di ottenere dagli uffici competenti, compresi quelli degli Enti e delle Aziende dipendenti dal Comune, copia dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del Responsabile del servizio interessato, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio, a tutela dell'Amministrazione comunale o delle persone.

Art. 52

Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco o ad un Assessore se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta in ufficio o sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. L'interrogazione, che deve essere formulata in modo chiaro e conciso, può essere verbale o scritta e presentata anche nel corso della seduta del Consiglio Comunale, all'inizio o nel corso della seduta medesima, come conseguenza della discussione. Può essere inviata per conoscenza al Presidente del Consiglio Comunale e presentata da più Consiglieri.
3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che ad essa venga data risposta scritta e/o verbale. Il Sindaco entro trenta giorni risponde per iscritto all'interrogante. La risposta verbale in Consiglio Comunale è posta all'ordine del giorno della prima seduta, consiliare successiva a quella in cui è stata formulata.
4. E' consentita anche la presentazione di interrogazioni in via orale, al principio di seduta del Consiglio. In questo caso, però, la risposta può essere differita ad altra seduta. In ogni caso, l'interrogazione deve essere contenuta nel limite massimo di cinque minuti.

Art. 53

Svolgimento delle Interrogazioni

1. Le interrogazioni vengono lette al Consiglio Comunale nel corso della seduta nella quale esse sono poste all'ordine del giorno. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore, generalmente. Queste non possono avere una durata superiore a dieci minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che deve anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto, ovvero di essere parzialmente soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno soltanto di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente del Consiglio Comunale, di decadenza dell'interrogazione.
5. Le interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente, in seguito al loro accorpamento per materia.
6. Il Presidente ha il diritto di rifiutarsi di prendere in considerazione le interrogazioni redatte in termini sconvenienti, relative ad argomenti non interessanti l'Amministrazione Comunale od anche riflettenti argomenti già precedentemente trattati ed esauriti.

Art. 54

Interpellanze

1. L'Interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco ed eventualmente per conoscenza al Presidente del Consiglio Comunale, consiste nella domanda, rivolta in modo chiaro e conciso, posta al Sindaco circa i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere taluni provvedimenti, o risolti determinati affari, od anche se, come e quando si voglia provvedere in merito ad alcune particolari necessità che interessano direttamente o indirettamente il Comune.
2. Dopo la lettura dell'interpellanza da parte del Presidente, l'interpellante ha facoltà di illustrarla per non più di dieci minuti. Le dichiarazioni del Sindaco o dell'Assessore all'uopo incaricato non possono superare i dieci minuti e potranno dar luogo a replica dell'interpellante per non più di cinque minuti.
3. Nella discussione delle interrogazioni e interpellanze non possono prendere la parola per intervenire i Consiglieri non firmatari, salvo che per fatto personale, per richiamo al

Regolamento e all'ordine del giorno.

4. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una Mozione che sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.
5. Le Interpellanze relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente. Il Presidente ha il diritto di rifiutarsi di prendere in considerazione le interpellanze redatte in termini sconvenienti o relative ad argomenti non interessanti l'Amministrazione comunale, ovvero riflettenti argomenti già trattati ed esauriti.

Art. 55

Mozioni

1. La Mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento che abbia o meno formato oggetto di interrogazione o di interpellanza, diretta ad eccitare od impegnare, secondo un determinato argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco o della Giunta Municipale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione.
2. Le Mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare, successiva alla loro presentazione. Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di dieci minuti ed ha cinque minuti per la replica. La Mozione può essere presentata anche verbalmente nel corso della seduta del Consiglio Comunale.

Art. 56

Svolgimento delle Mozioni

1. Le Mozioni sono svolte, subito dopo l'esame dei verbali, all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi possibilmente entro trenta giorni.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la Mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti, un Consigliere per ogni gruppo ed Un Assessore, nonché in chiusura della discussione sull'argomento, il Sindaco. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha

diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti. Di poi non sono più consentiti altri interventi, oltre a quelli per la dichiarazione di voto.

4. Più Mozioni, relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi, sono oggetto di una sola discussione, e il primo firmatario di ciascuna di esse, secondo l'ordine di presentazione, ha il diritto di prendere la parola per svolgere ed illustrare la Mozione.
5. Quando su questioni od oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le Mozioni siano state presentate anche Interrogazioni o Interpellanze, queste sono assorbite dalla discussione sulle mozioni stesse, e gli interroganti e gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo che i proponenti della mozione abbiano illustrato la loro proposta.

Art. 57

Emendamenti alle Mozioni

1. Sulle Mozioni possono essere presentati emendamenti, su ciascuno dei quali, a richiesta del proponente, può aver luogo la votazione con precedenza su quella riguardante la Mozione stessa.

Art. 58

Ordini del giorno riguardanti Mozioni

1. Nel corso della discussione su una Mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che essi possano essere illustrati dai proponenti.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione, per appello nominale, dopo la conclusione della votazione sulla Mozione.

Art. 59

Votazione delle Mozioni

1. Le Mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata, comunque, avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la Mozione viene votata nel suo complesso, per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità di voti, si intende respinta.

Art. 60

Mozione d'ordine

1. La Mozione d'ordine consiste nel richiamo all'ordine del giorno o alla priorità della discussione su alcuni argomenti.
2. Una volta posta la Mozione d'ordine da parte di un Consigliere, nel corso della discussione, il Presidente del Consiglio Comunale, sentito l'Ufficio di Presidenza, valuta innanzitutto circa l'ammissibilità della mozione stessa.
3. Una volta ammessa, si apre la discussione sulla Mozione d'ordine. Il Presidente prenota gli interventi a parlare, uno a favore ed uno contro di essa. Ogni intervento non può durare più di cinque minuti. Dichiarata chiusa la discussione, si passa alla votazione, per appello nominale.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61

Remissione al Presidente

1. Per tutti i casi che abbiano a presentarsi nello svolgimento dei lavori del Consiglio e che non siano previsti e disciplinati dalle disposizioni del presente Regolamento, provvederà il Presidente e il suo Ufficio, salvo appello, seduta stante, al Consiglio, qualora il provvedimento del Presidente venga contestato da almeno un quinto dei Consiglieri.

Art. 61 bis

Situazione patrimoniale, redditi, spese elettorali

1. Le dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale e ai redditi del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale e dei Consiglieri Comunali, nonché del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado degli stessi, se consenzienti, sono depositate presso la segreteria comunale, ad inizio e fine mandato, entro i termini di legge e secondo le modalità ed i termini previsti dal regolamento comunale per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo del Comune di Mugnano di Napoli (NA) e degli altri soggetti obbligati. Le dichiarazioni rese vengono quindi pubblicate, sul sito web del comune, nel rispetto delle modalità e dei tempi normativamente previsti.
2. Parimenti sono depositati presso la segreteria comunale e pubblicati i dati relativi alle spese elettorali delle liste e dei candidati entro i termini previsti dalla legge.

Art. 62

Richiamo a leggi e disposizioni varie

1. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento è fatto richiamo allo Statuto Comunale, regolarmente approvato con delibere consiliari n. 14 del 28.3.2001 e n. 20 del 8.5.2001, alla Legge comunale e provinciale vigente, alle leggi e disposizioni speciali in materia nonché ai Regolamenti della Regione Campania, della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, da acquisirsi agli atti del Comune.

Art. 63

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente Regolamento, che sostituisce ed abroga ogni eventuale contraria precedente disposizione, entrerà in vigore immediatamente dopo l'esecutività della delibera di approvazione e la ripubblicazione della stessa all'albo pretorio del Comune per quindici giorni.

Art. 64

Revisione del regolamento

1. Un quinto dei Consiglieri Comunale assegnati può proporre modificazioni al presente Regolamento. Le proposte sono sottoposte all'esame della Conferenza dei Capigruppo che valuterà sull'ammissibilità e riferirà al Consiglio con apposita relazione scritta.
2. Le modificazioni al Regolamento sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.